



PROCESSO VERBALE ADUNANZA VI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

14 giugno 2022

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 14 del mese di giugno duemilaventidue alle ore 17,17 in Torino, presso Auditorium c.so Inghilterra 7, Torino, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 08 giugno 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Alessandro SICCHIERO - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Gianfranco GUERRINI - Jacopo SUPPO - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO

Sono assenti i Consiglieri:

Andrea TRAGAIOLI - Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI - Valentina CERA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 2 "Torino Ovest", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO: COMUNE DI SETTIMO TORINESE. APPROVAZIONE CONCESSIONE PLURIENNALE SU AREE ESTERNE RICOMPRESSE NEL COMPLESSO SCOLASTICO VIII MARZO, VIA LEINI' 54, E COSI' CATASTALMENTE DISTINTE: N.C.E.U. FG. 32, MAPPALE 1336 SUB 1 PARTE E C.T. FG 33, MAPPALE 646 PARTE.

ATTO N. DEL_CONS 27

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### **Richiamata**

la legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” ed in particolare l’art. 1, comma 50, della legge 56/2014, che prevede che “ alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 , n. 131”.

### **Preso atto che**

a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, in data 27 ottobre 2021 Stefano Lo Russo è stato proclamato Sindaco del Comune di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino.

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 sono state conferite alcune deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani attribuendo a Caterina Greco l’incarico di Consigliera con le seguenti deleghe: bilancio, istruzione, sistema educativo, rete scolastica;

### **Premesso che**

la Città Metropolitana di Torino è proprietaria del complesso scolastico denominato “8 Marzo” sito in Settimo T.se, in Via Leini n. 54;

in data 25/01/2022 il Comune di Settimo T.se ha chiesto la disponibilità di una porzione delle aree esterne ricomprese all’interno del plesso scolastico richiamato in oggetto;

il Comune di Settimo T.se si farà carico della progettazione e dell’esecuzione dei lavori necessari ad un primo progetto di adeguamento e rifunzionalizzazione della pista di atletica leggera e renderla agibile ad un utilizzo scolastico, per un importo complessivo di € 227.563,00;

il Comune di Settimo T.se con un secondo progetto si farà carico della progettazione e dell’esecuzione dei lavori necessari al completamento e alla riqualificazione che interesserà due delle tre piastre esistenti e l’area di lancio del peso, per un importo complessivo di € 104.818,00;

il progetto, di iniziativa comunale, è incluso nell’ambito di un più vasto progetto denominato “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”;

l’iniziativa comunale ha l’intento di destinare una parte delle attrezzature sportive all’interno del plesso scolastico oltre che all’attività curriculare della scuola anche alla fruizione della collettività del territorio di Settimo T.se, favorendo lo sviluppo delle realtà sportive cittadine amatoriali;

con D.G.C. n. 150 del 01/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione impianti sportivi VIII marzo” dell’importo complessivo di € 227.563,00 di cui € 169.255,00 per lavori, compresi oneri di sicurezza ed € 58.308,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

il progetto prevede il ripristino dell'attuale pista di atletica, l'apertura di un accesso di servizio sull'area a parcheggio di via San Benigno e la delimitazione dell'area d'intervento con una recinzione leggera dotata di cancelli di accesso utili a rendere indipendenti gli spazi rispetto all'attività scolastica;

con D.G.C n. 298 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di "Riqualificazione aree sportive polifunzionali Istituto 8 marzo" dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 97.616,20 per lavori, compresi oneri di sicurezza ed € 32.383,80 per somme a disposizione della stazione appaltante;

con nota del 18/02/2022 il Dirigente Scolastico dell'Istituto scolastico Ferrari ha espresso parere favorevole all'utilizzo all'uso extra scolastico delle aree esterne sopra richiamate;

in data 19/02/2022 il Dirigente dell'Area Edilizia metropolitana ha espresso parere favorevole all'iniziativa comunale;

### **Dato atto che**

con Delibera di Giunta Comunale nr. 109 del 17/05/2022 è stata preventivamente approvata dal Comune di Settimo T.se lo schema del contratto di concessione pluriennale a proprio favore;

la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare metropolitano e la sua messa a disposizione per attività sportive locali dei singoli territori metropolitani, è indirettamente considerata una forma di promozione e di sviluppo socio-economico delle comunità stesse;

il Comune di Settimo T.se ha nei propri obiettivi la valorizzazione e il consolidamento delle attività sportive del proprio territorio, mentre la Città metropolitana ha come obiettivo prioritario lo sviluppo delle attività sportive all'interno delle attività scolastiche di propria competenza. Entrambi con il fine di favorire strumenti di sinergie che incentivino la collettività scolastica e cittadina ad un progressivo avvicinamento alle discipline sportive;

### **Considerato che**

in termini di valorizzazione economica diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare scolastico ed in coerenza con gli obiettivi succitati:

- i due Enti interessati hanno attivato appositi tavoli tecnici di confronto, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, con l'obiettivo di innescare processi di valorizzazione dei propri patrimoni immobiliari scolastici e sportivi, supportando contestualmente possibili sviluppi economici e sociali sul territorio comunale;

- gli interventi di riqualificazione e valorizzazione sulle aree esterne dell'Istituto Scolastico 8 Marzo, di proprietà della Città metropolitana di Torino, contribuiscono pertanto ad una concreta valorizzazione del plesso scolastico mantenendo il valore economico patrimoniale dell'immobile nel tempo oltre ad un significativo risparmio in termini di oneri manutentivi diretti;

- il computo della convenienza economica trova il suo equilibrio fra l'importo dell'investimento

effettuato e la durata della concessione (20 anni), determinando un valore figurativo del canone orario compatibile con gli importi parametrici riconosciuti per l'uso di impianti sportivi all'aperto. Il tutto secondo una analisi di congruità depositata agli atti del presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 8 giugno 2022;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL e dell'art. 48, comma 1, del vigente Statuto Metropolitan.

**Visto** l'articolo 30 e l'art. 42 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 1 comma 85 lett. e) della succitata Legge n. 56/2014;

**Visti** gli articoli 20, 29 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

**Visto** l'art. 134, comma 4 del TUEL, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono completamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, lo schema del contratto di concessione pluriennale (ALLEGATO A) per l'utilizzo in orario extra scolastico di una parte delle aree esterne ricomprese all'interno dell'Istituto scolastico 8 Marzo sito in Settimo T.se, Via Leinì 54, a fronte dell'investimento, a totale carico del Comune di Settimo Torinese, funzionali all'adeguamento e alla rifunzionalizzazione della pista di atletica leggera oltre alla riqualificazione di due delle tre piastre esistenti e dell'area del lancio del peso;
2. di dare atto che il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio interverrà nella firma della concessione ed in ogni altro atto amministrativo ad esso relativo autorizzandolo, fin da subito, ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula;
3. di dare atto che gli oneri di spesa di cui all'art. 7 dello schema del contratto di concessione posti a carico della Città metropolitana di Torino saranno assunti nei limiti delle pertinenti disponibilità di bilancio;
4. di dare atto che con il presente provvedimento si provvede contestualmente ad aggiornare il piano alienazioni e valorizzazioni inserito nel DUP 2022 ;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

(Seguono:

- *l'illustrazione della Consigliera Delegata Greco;*
- *l'intervento del Consigliere Metropolitan D'Agostino;*

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).

~~~~~

**Il Sindaco Metropolitan**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** COMUNE DI SETTIMO TORINESE. APPROVAZIONE CONCESSIONE PLURIENNALE SU AREE ESTERNE RICOMPRESSE NEL COMPLESSO SCOLASTICO VIII MARZO, VIA LEINI' 54, E COSI' CATASTALMENTE DISTINTE: N.C.E.U. FG. 32, MAPPALE 1336 SUB 1 PARTE E C.T. FG 33, MAPPALE 646 PARTE.

**ATTO N. DEL\_CONS 27**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 15

Votanti = 15

Favorevoli 15

(Cambursano - Cannati - Cogno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Greco - Guerrini - Lo Russo - Mazza - Salvai - Schillaci - Sicchiero - Suppo).

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL SINDACO METROPOLITANO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

CONTRATTO DI CONCESSIONE PLURIENNALE A FAVORE DEL COMUNE DI SETTIMO T. SE SU IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TRA

La Città metropolitana di Torino, dal Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio Dott. Enrico Miniotti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in C.so Inghilterra n. 7 – 10138 Torino - P.IVA 01907990012, in qualità di delegato del legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto metropolitano.

E

Il Comune di Settimo T.se, rappresentato dall'Ing. Matteo Tricarico nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Piazza della Libertà, n. 4- Settimo T.se (TO) nella sua qualità di delegato del legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 37 dello Statuto comunale,

PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Torino è proprietaria di un immobile, sito in Settimo T.se, censito al N.C.E.U al Fg. 32 part 1336 sub 1 e al C.T. Fg 33 particella 646 come meglio individuato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- in data 25/01/2022 il Comune di Settimo T.se ha chiesto la disponibilità di una parte dell'immobile in questione trasmettendo i seguenti elaborati:
 - **Lotto 1:**
 - 879-A.1 *Relazione tecnico descrittiva*
 - 879_C *Computo*
 - 879_G *QE*
 - 879_T01 *Inquadramento*
 - 879_T03 *Planimetria generale*
 - 879_T07 *Opere elettriche*
 - **Lotto 2:**
 - 907_A *Relazione*
 - 907_D *Computo*
 - 907_T01 *Inquadramento*
 - 907_T03 *Progetto*
- il Comune di Settimo T.se si farà carico della progettazione e dell'esecuzione dei lavori necessari ad un primo progetto di adeguamento e rifunzionalizzazione della pista di atletica leggera e renderla agibile ad un utilizzo scolastico, per un importo complessivo di € 227.563,00;

- il Comune di Settimo T.se con un secondo progetto si farà carico della progettazione e dell'esecuzione dei lavori necessari al completamento e alla riqualificazione che interesserà due delle tre piastre esistenti e l'area di lancio del peso, per un importo complessivo di € 104.818,00
- con nota del 19/02/2022 il Dirigente Scolastico dell'Istituto scolastico "8 Marzo" ha espresso parere favorevole all'utilizzo all'uso extra scolastico delle aree sopra indicate;
- con nota del 18/02/2022 il Dirigente Scolastico dell'Istituto scolastico "Galileo Ferraris" ha espresso parere favorevole all'utilizzo all'uso extra scolastico delle aree sopra indicate;
- in data 19/02/2022 il Dirigente dell'Area Edilizia metropolitana ha espresso parere favorevole all'iniziativa comunale;
- con Delibera di Giunta Comunale nr. 109 del 17/05/2022 il Comune di Settimo T.se approvava la stipula del contratto di concessione pluriennale a proprio favore e indicava in € ----- il costo degli interventi da destinare alla rifunionalizzazione delle aree esterne dell'Istituto scolastico;
- Con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Torino n. _____ del _____, e con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 17-05-2022, la Città Metropolitana e il Comune di Settimo T.se hanno deliberato la concessione pluriennale non onerosa a favore del Comune di Settimo T.se dell'impianto sportivo del complesso scolastico "8 marzo" e "Galileo Ferraris" siti in Via Leinì, 54, approvando il presente schema di contratto.

Tutto ciò premesso tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA IL CONTRATTO DI CONCESSIONE PLURIENNALE

Art.1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Parti e oggetto

La Città metropolitana di Torino, in qualità di proprietaria, concede al Comune di Settimo T.se che, come sopra rappresentato, accetta, l'utilizzo:

le aree esterne all'Istituto di Istruzione Superiore "8 marzo" e all'Istituto Superiore "Galileo Ferraris" sito in Settimo Torinese, via Leinì, 54 censito al N.C.E.U al Fg. 32, particella 1336 parte e Fg. 33 particella 646 parte. Per una migliore identificazione delle aree oggetto di concessione sopra indicate, si fa riferimento alla planimetria allegata al presente atto (ALL. 1).

Il complesso sportivo viene concesso nelle condizioni attuali e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben conosciute e accettate dal Comune.

Art. 3 - Durata

La concessione in oggetto ha durata di anni 20 e decorrenza dal giorno di stipula del presente atto che dovrà avvenire entro e non oltre 180 gg dalla data della Deliberazione del competente organo metropolitano.

Alla scadenza il presente contratto non si rinnova automaticamente.

Art. 4 – Destinazione d'uso

Il complesso sportivo di cui all'art. 2 è concesso in orario extracurricolare ovvero dopo le ore 17.00 e nelle giornate/periodi di chiusura delle scuole qualora non utilizzate dagli studenti per eventi scolastici, per essere destinato ad attività riconducibili all'attività scolastica curricolare, con divieto assoluto di modificarne la destinazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Comune, con riferimento alla destinazione degli immobili, si impegna al mantenimento della vocazione sportiva.

La gestione potrà avvenire anche tramite affidamento del complesso sportivo a soggetti terzi qualificati, fermo quanto previsto al successivo art. 8.

Ogni altra modifica delle attuali destinazioni d'uso delle aree esterne o inserimento di altre attività all'interno dell'area oggetto di concessione (strutture mobili, prefabbricati, chioschi, etc) dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Città metropolitana di Torino.

Art. 5 - Stato degli immobili

L'impianto sportivo e l'area ad esso pertinenziale oggetto di concessione, vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i diritti, usi e servitù attive e passive, apparenti e non apparenti su di essi gravanti.

Art. 6 – Interventi a carico del Comune di Settimo T.se

il Comune di Settimo T.se si impegna alla realizzazione di una serie di opere e interventi per un importo complessivo pari ad €. 332.381,00 sinteticamente di seguito elencati:

- riqualificazione pista di atletica leggera, consistente nell'allargamento della piastra, demolizione di alcune parti della stessa, rifacimento completo del sottofondo e spostamento di punti luce esistenti;
- riqualificazione di due delle tre piastre esistenti (per il gioco del basket, della pallavolo, calcio a cinque e pallamano);
- riqualificazione dell'area di lancio del peso;
- separazione degli impianti sportivi dalle aree di stretta pertinenza scolastica mediante la realizzazione di una recinzione;
- realizzazione di un nuovo accesso di servizio direttamente dal parcheggio sito in via San Benigno;

Eventuali future servitù onerose di attraversamento di servizi sull'area dovranno essere preventivamente autorizzate e formalizzate dalla Città metropolitana di Torino.

Art. 7 - Manutenzioni a carico del Comune di Settimo T.se

Le aree oggetto di concessione dovranno essere mantenute nella condizione, nella forma, nelle dimensioni e nella struttura indicate nel presente atto.

La manutenzione ordinaria e straordinaria ricomprendono anche gli interventi sulle aree verdi delimitate dalle recinzioni quali il taglio erba, lo sfoltimento delle siepi e delle piantumazioni e le verifiche fitostatiche delle piantumazioni presenti all'interno dell'area concessa.

La manutenzione ordinaria degli impianti è così ripartita:

- 100% a carico del Comune.

La manutenzione straordinaria degli impianti è così ripartita:

- 60% a carico del Comune.
- 40% a carico di Città metropolitana.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria provvederà all'esecuzione il Comune dopo aver informato e condiviso con la scuola e gli uffici tecnici responsabili degli interventi manutentivi modalità e tempi.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria provvederà all'esecuzione il Comune previo formale autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana; successivamente l'Ente metropolitano procederà al rimborso subordinatamente alla verifica della documentazione attestante la spesa sostenuta

dall'Ente comunale che trasmetterà formale istanza di rimborso delle spese sostenute producendo l'elenco dettagliato degli interventi effettuati sull'area concessa.

Le segnalazioni circa gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto sportivo e delle aree verdi esterne al plesso scolastico ricomprese nelle aree oggetto di concessione, saranno comunicate dalla competente Direzione Tecnica della Città metropolitana al competente ufficio del Comune e più precisamente a:

Eventuali addizioni, innovazioni o migliorie apportate alle aree o ai relativi impianti da parte del Comune, si intendono acquisiti all'immobile senza che, per tale motivo, sia dovuto allo stesso alcun particolare compenso o corrispettivo.

Art. 8 - Oneri di gestione a carico del Comune di Settimo T.se

Ai fini di un corretto calcolo delle spese relative alle utenze elettriche, il Comune di Settimo T.se installerà e si interesterà (entro 2 mesi dalla stipula del presente contratto) apposito contatore per la fornitura e la contabilizzazione dell'energia elettrica strettamente correlata all'individuazione dei consumi derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo in orario extra scolastico (pre serale e serale).

Art. 9 – Indennizzi

Il Comune non potrà pretendere indennizzi in conseguenza di temporanee interruzioni del pieno godimento del complesso sportivo oggetto del presente contratto a seguito di eventuali lavori autorizzati od eseguiti per conto della Città Metropolitana sul complesso scolastico medesimo.

Art. 10 – Gestione degli immobili

Al Comune è consentito affidare o sub concedere l'utilizzo/gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente atto in orario extrascolastico a terzi, fermi i vincoli di destinazione di cui al precedente art. 4, previo accertamento dei requisiti di legge in capo al gestore e nel rispetto della vigente normativa in materia.

In tal caso il Comune resterà comunque unico responsabile nei confronti della Città Metropolitana per il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto.

Gli atti adottati in difformità a quanto sopra costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto e producono gli effetti previsti al successivo art. 11.

A scadenza quinquennale gli Enti si obbligano alla verifica delle condizioni manutentive dell'impianto sportivo attraverso la redazione, in contraddittorio, di un "verbale dello stato dei luoghi" attestante il livello di usura e vetustà delle componenti dell'impianto sportivo oggetto di realizzazione. In relazione alle condizioni rilevate dal sopralluogo il Comune, previo condivisione degli interventi da parte di Città metropolitana, procederà al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rifunzionalizzazione dell'impianto.

Art. 11 – Recesso, revoca e risoluzione

Il Comune può recedere dal presente contratto, con preavviso di mesi 12, ma nulla sarà dovuto dalla Città metropolitana, per eventuali lavori effettuati, fatti salvi gli obblighi di ripristino che, se richiesti, dovranno essere effettuati a carico del Comune.

La Città metropolitana di Torino si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui si verificano gravi disfunzioni e/o danni nella gestione dell'impianto sportivo, tali da pregiudicare l'esercizio dell'attività scolastiche in essa prevista.

La Città metropolitana si riserva altresì ogni diritto di revoca per motivi di interesse pubblico, in qualunque momento della concessione, senza che nulla a nessun titolo possa essere preteso dal Comune o da terzi.

Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 1456 C.C. in caso di ripetuti inadempimenti contrattuali ovvero in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali indicati negli art. 4, 6, 7, 7bis, 8, 10, 12, 14 del presente atto.

Il contratto potrà essere inoltre risolto di diritto dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora la medesima dovesse essere chiamata a rispondere in caso di inadempimenti del Comune o dei soggetti per esso gestori.

Art. 12 - Responsabilità

Il Comune è custode e responsabile delle aree oggetto di concessione durante l'utilizzo extrascolastico e dovrà utilizzarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Comune, durante l'utilizzo extrascolastico, tiene il proprietario indenne da molestie o pretese da parte di terzi, e risponde di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a quest'ultimo per effetto del contratto di concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori di miglioria, sia durante l'uso delle aree medesime.

Art. 13 - Restituzione dell'immobile

Tutti i lavori, opere, accessioni aggiunte andranno a beneficio del proprietario senza che l'utente possa accampare diritti o pretese di alcun genere.

Art. 14 - Garanzia assicurativa

L'utente garantisce la copertura assicurativa dell'immobile mediante polizza "Globale Fabbricati" e altra forma di copertura assicurativa ritenuta più idonea e tutelante per la piena funzionalità dell'impianto sportivo.

A garanzia dell'esecuzione degli investimenti di cui all'art. 6, per l'intero valore indicato negli interventi definiti all'interno dei progetti presentati dal soggetto individuato dal Comune per la gestione del complesso sportivo ed approvati dalla Città Metropolitana, il Comune si impegna a far stipulare apposite polizze fideiussorie a favore della Città Metropolitana medesima incassabili a prima istanza.

Art. 15 - Spese d'atto

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i., con relativo onere a carico della parte che l'avrà richiesto.

Le parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B annessa al DPR 642/1972 poiché trattasi di atto stipulato tra Comune e Città Metropolitana.

Art. 16 - Norme vigenti

Per quanto non espressamente considerato nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti del Codice Civile.

Art. 17 – Domicilio

Per gli effetti del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio come segue:

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO:	Torino (TO) – C.so Inghilterra, n.7 -10138
COMUNE DI SETTIMO T.SE:	Settimo T.se (TO) – Piazza della Libertà, n. 4

Art. 18 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia relativa al presente atto è quello di Torino.

Art. 19 - Efficacia

Il presente atto sarà impegnativo per le parti ad avvenuta sottoscrizione del medesimo previa approvazione dei rispettivi provvedimenti deliberativi di approvazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato oggetto di negoziazione in ogni sua clausola, non fa riferimento a condizioni generali di contratto e non è stato concluso mediante moduli o formulari; pertanto, in relazione ad esso non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ALLEGATO 1

